



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Emanato con D.R. Rep. n. 1041/2021 Prot n. 121381 del 08/07/2021

Entrata in vigore: 8 luglio 2021

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 - Indizione.....	1
Articolo 3 - Elettorato attivo.....	2
Articolo 4 - Elettorato passivo.....	2
Articolo 5 - Elenchi elettorato.....	2
Articolo 6 - Incompatibilità.....	2
Articolo 7 - Candidature.....	3
Articolo 8 - Assemblea del corpo elettorale.....	3
Articolo 9 - Voto telematico.....	4
Articolo 10 - Seggio elettorale.....	4
Articolo 11 - Votazioni.....	4
Articolo 12 - Scrutinio.....	5
Articolo 13 - Nomina.....	5
Articolo 14 - Termini in deroga.....	5
Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie ed emanazione.....	5

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei Direttori di Dipartimento.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Indizione

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, con proprio Decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi 10 giorni prima della scadenza del mandato.

2. In caso di impossibilità o di espressa rinuncia, le funzioni del Decano vengono assolte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
3. Il Decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.

Articolo 3 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo compete ai componenti del Consiglio di Dipartimento indicati nell'art. 37 commi 3 e 4 dello Statuto e nell'art. 6 del Regolamento-tipo dei Dipartimenti.

Articolo 4 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo compete ai professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, nella terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Possono presentare candidatura anche i professori a tempo definito, che all'atto della presentazione della stessa producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione.

Articolo 5 - Elenchi elettorato

1. L'Amministrazione universitaria procede alla formulazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, che vengono pubblicati all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.
2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi cinque giorni lavorativi.
3. Entro il quinto giorno precedente la data in cui è fissata la prima votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Articolo 6 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità con le funzioni di Direttore di Dipartimento sono quelle stabilite dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.

2. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che non determina per legge il venir meno dell'elettorato passivo, in caso di elezione dovrà far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal Decreto di proclamazione.
3. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che per legge sia causa di esclusione dall'elettorato passivo, dovrà far cessare la condizione ostativa prima della presentazione della candidatura.
4. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale d'Ateneo e dei seggi elettorali costituiti per le votazioni.

Articolo 7 - Candidature

1. Il docente interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione che deve essere trasmessa al Decano del Dipartimento, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione.
2. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con Decreto del Decano del Dipartimento pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Avverso il Decreto di pubblicazione delle candidature è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto medesimo. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei successivi tre giorni.
4. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta indirizzata al Decano, con allegata copia di un documento di identità, che deve pervenire entro le ore dodici del giorno prima delle votazioni al Servizio elettorale, il quale provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.
5. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno e vengono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per ulteriori cinque giorni.
6. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni fino al raggiungimento dei quorum richiesti per la validità delle stesse.

Articolo 8 - Assemblea del corpo elettorale

1. Il Decano può convocare un'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati.

2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nel giorno antecedente alla data delle votazioni.

Articolo 9 - Voto telematico

1. Di norma le votazioni si svolgono in modalità telematica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza. Il Decreto di indizione delle elezioni indica la modalità di voto prevista.

Articolo 10 - Seggio elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data della prima votazione, se non già indicato nel Decreto di indizione, con Decreto del Decano viene costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio è composto da almeno cinque componenti scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui di norma un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, un dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, e un componente scelto fra i rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli studenti. Il Decreto di cui al comma 1 indica anche tre supplenti.
3. Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 9 alle 17.
4. In caso di votazioni telematiche, viene designata dal Senato Accademico la Commissione tecnica di cui all'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 11 - Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.
3. Alla prima e alle eventuali seconda e terza votazione risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Nel calcolo dei voti espressi sono comprese le schede bianche. La possibilità di votare scheda bianca deve essere espressamente prevista nella modalità di voto telematico.
4. In caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato

nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

5. Le date delle eventuali seconda e terza votazione, nonché della votazione di ballottaggio, sono fissate dal Decano con il Decreto di cui all'art. 2 del presente regolamento. Tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi. La votazione di ballottaggio deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione.

Articolo 12 - Scrutinio

1. Al termine di ogni votazione, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue fino alla conclusione delle operazioni. In caso di votazioni telematiche, i dati vengono rilevati automaticamente dal sistema. La procedura di scrutinio telematico è eseguita in un luogo aperto al pubblico.
2. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 11, commi 3 e 4, è eletto alla carica di Direttore di Dipartimento.
3. Del risultato dello scrutinio viene redatto un processo verbale che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione da parte del Decano con proprio Decreto, il quale è reso noto all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
4. Entro le ore dodici del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.

Articolo 13 - Nomina

1. Il Direttore di Dipartimento viene nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per un quadriennio accademico.

Articolo 14 - Termini in deroga

1. I termini previsti dal presente regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Decano.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie ed emanazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e alla normativa interna di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore e produce i propri effetti dalla data di emanazione del Decreto Rettorale. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è

disponibile sul sito web istituzionale.

3. Fino al rinnovo dei Consigli di Dipartimento in conformità all'art. 37 comma 3 e 4 dello Statuto e all'art. 6 del Regolamento-tipo dei dipartimenti, i Direttori sono eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento nella composizione esistente al momento dell'indizione dell'elezione.